

**Oggetto:**

Accertamento. Ritenute. Sostituto non residente e non tenuta alla dichiarazione dei redditi. Mancanza dell'obbligo.

**Sintesi:**

Quando una società estera, senza stabile organizzazione e non soggetta imposta, si avvale delle prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, non è obbligata all'effettuazione delle ritenute.

**Testo:**

"Il dott. .... con istanza del 16 giugno c.a. si è rivolto alla scrivente per conoscere se gli Enti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, pur non essendo in proprio soggetti d'imposta nel nostro Paese, nel caso in cui si avvalgono di collaboratori dipendenti od autonomi, residenti nel territorio nazionale, possano esimersi dall'essere considerati "sostituti d'imposta" e di conseguenza non obbligati agli adempimenti previsti a carico di tali soggetti dalla vigente legislazione tributaria. Nell'enumerare detti adempimenti, il menzionato professionista esprime l'avviso che gli enti in questione debbano in ogni caso assumere la veste di sostituti d'imposta, effettuando le prescritte ritenute d'acconto, presentando le relative dichiarazioni dei redditi e rilasciando ai collaboratori nazionali gli appositi certificati attestanti l'ammontare dei compensi loro corrisposti.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che le società od enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato debbono indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato in quanto vi sia e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.

Orbene qualora l'ipotesi del professionista possa essere annoverata nella casistica di cui al citato secondo comma dell'art. 4, almeno per quanto attiene la sua seconda parte - lo stesso professionista esclude, infatti, l'esistenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell'impresa estera -, questa Direzione Generale ritiene che non vi sia dubbio circa l'obbligatorietà da parte degli enti stranieri in argomento

0824107041588  
15/11/88

nazionali beneficiari con l'indicazione degli emolumenti loro corrisposti e di ogni altro utile elemento ai fini della tassazione dei nazionali in parola.

A questo aggiungasi che, specie se gli enti di che trattasi sono residenti in Paesi legati al nostro da convenzioni contro le doppie imposizioni, in virtu' della normativa riguardante lo scambio di informazioni, contenuta negli anzidetti Trattati, le Autorita' competenti degli Stati Contraenti, e quindi nel caso di specie quella italiana, possono facilmente reperire i dati sopra menzionati ai fini dei conseguenti accertamenti nei confronti dei beneficiari nazionali".